Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 1° settembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. **417**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . Pag. 7386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **418**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino vescovo e di S. Biagio, in Pinzano al Tagliamento . . . Pag. 7388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **419**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Andrea in S. Francesco a Montevarchi » nella chiesa di S. Maria al Giglio, in Montevarchi Pag. 7388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **420**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo », in Miglianico . . . Pag. 7388

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1979.
Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli. Pag. 7388

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.
Nuova tariffa di vendita dei sali alimentari per provvista di bordo ed elevazione dell'aggio a favore dei concessionari del servizio . . . Pag. 7389

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1979.
Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina nella perequazione automatica delle pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali . . . Pag. 7389

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 7390

Ministero della sanità: Revoche di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari . . . Pag. 7392

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mascali. Pag. 7392

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . Pag. 7392

Regione Lombardia:

Inclusione del comune di Nembro nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico . . . Pag. 7392

Inclusione del comune di Mozzanica nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico . . . Pag. 7392

Inclusione del comune di Oggiona con S. Stefano nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico. Pag. 7392

Inclusione del comune di Mezzago nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico . . . . Pag. 7392

Inclusione del comune di Mazzano nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico . . . . Pag. 7392

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Scioglimento senza liquidatore di due società cooperative . . . . Pag. 7392

Proroga della gestione commissariale della Cantina sociale di Latisana - Soc. coop. a r.l. e sostituzione del commissario governativo . . . . Pag. 7392

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade:

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta . . . . Pag. 7393

Concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta . . . . Pag. 7396

Concorso pubblico, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta . . . . Pag. 7399

Ministero della pubblica istruzione: Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma. Pag. 7402

Ospedale pneumologico « A. Carle » di Cuneo: Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia . . . . Pag. 7402

Ospedale degli infermi di Biella:

Concorso ad un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica . . . . . . Pag. 7403

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia . . . . . . Pag. 7403

Ospedale civile di Cetraro: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7403

Ospedale della città di Imperia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia . . . . Pag. 7403

Ospedale civile « G. A. Alivesi » di Ittiri: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale. Pag. 7403

Ospedali di Siena: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7403

Ospedali riuniti di Gragnano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7403

Ospedale civile di Gerace: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7403

Ospedale civile « S. Lorenzo » di Valdagno: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale. Pag. 7404

Ospedale di Gubbio: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7404

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Agrigento: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7404

Ospedale di Chiavenna: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7404

Ospedale di Lentini: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra aggregato alla divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 7404

Ospedali di Calcinate e Palazzolo sull'Oglio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario. Pag. 7404

Ospedale civico di Codogno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7405

Ospedale « S. Maria delle Croci » di Ravenna: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7405

Ospedale di Civitavecchia:

Concorso ad un posto di direttore sanitario Pag. 7405

Avviso di rettifica . . . . Pag. 7405

REGIONI

Regione Calabria

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. 5.

Misure di salvaguardia del Pollino. Proroga della legge regionale 8 settembre 1977, n. 25 . . . . . . Pag. 7405

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1979, n. 6.

Norme per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati . . . . Pag. 7405

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1979, n. 7.

Adeguamento ed integrazione delle provvidenze concesse in favore degli hanseniani. Legge regionale 17 maggio 1976, n. 13 . . . . Pag. 7406

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1979, n. 8.

Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale. Inquadramento del personale dei centri soppressi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 . Pag. 7406

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 240 DEL 1° SETTEMBRE 1979:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979, n. 421.

Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. 417.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 134, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 134. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (triennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).

Note esplicative.

1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SNC, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1979
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **418.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino vescovo e di S. Biagio, in Pinzano al Tagliamento.

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone 8 marzo 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino vescovo, in Pinzano al Tagliamento (Pordenone), e di S. Biagio, in Manazzons dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **419.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Andrea in S. Francesco a Montevarchi » nella chiesa di S. Maria al Giglio, in Montevarchi.

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fiesole 4 settembre 1976, integrato con dichiarazione 21 marzo 1977, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di « S. Andrea in S. Francesco a Montevarchi » nella chiesa di S. Maria al Giglio, in località Gruccia del comune di Montevarchi (Arezzo), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Andrea a Linari, in Greve in Chianti (Firenze); *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Andrea a Linari nella limitrofa parrocchia di S. Polo a Ema, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **420.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo », in Miglianico.

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti 29 giugno 1974, integrato con due decreti 9 e 10 novembre 1976, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia della « Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo », in Miglianico (Chieti), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Orsogna (Chieti); *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Orsogna, nella limitrofa parrocchia di S. Nicola di Bari, che assume la nuova denominazione di S. Nicola di Bari e S. Giovanni Battista.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 387

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la sezione di Lecce del comitato regionale di controllo, con atto del 26 maggio 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale, con provvedimento del 30 maggio c.a., disponeva d'ufficio una convocazione di quel consiglio comunale per il giorno 12 giugno c.a. per procedere all'approvazione del bilancio di previsione, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine di quindici giorni da tale data, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

L'adunanza consiliare all'uopo tenuta il 12 giugno 1979 risultava infruttuosa, essendosi quel consiglio comunale limitato, in tale seduta, a prendere atto delle dimissioni presentate dal sindaco e dalla giunta municipale.

Decorso, quindi, il predetto termine, l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 2 luglio 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale, in data 11 luglio 1979, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Lecce ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Leopizzi.

Roma, addì 13 agosto 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Leopizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7632)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Nuova tariffa di vendita dei sali alimentari per provvista di bordo ed elevazione dell'aggio a favore dei concessionari del servizio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, sull'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1934, concernente la vendita dei sali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1973, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 368, con il quale venne fissata al 20 % la misura dell'aggio per la vendita dei sali alimentari, spettante ai concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1976, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 204, relativo alla fissazione dei prezzi di vendita dei sali alimentari per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 79, col quale furono aumentati i prezzi di vendita per provvista di bordo dei sali alimentari scelto, integrale e raffinato;

Ritenuta la necessità di aumentare i prezzi di vendita per provvista di bordo anche del sale alimentare dei tipi comune, macinato e candor e la opportunità di elevare dal 20 al 25 % la misura dell'aggio di cui sopra, adeguandolo, per tutti i tipi di sale alimentare, a quello corrisposto per i tabacchi lavorati;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle sottoindicate qualità di sale, imballaggio compreso, sono variati come appresso:

sale comune: da L. 6.000 a L. 8.000 il quintale;
sale macinato: da L. 8.000 a L. 9.000 il quintale;
sale candor: da L. 15.000 a L. 20.000 il quintale.

Art. 2.

Ai concessionari autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato è accordato l'aggio del 25 % sui prezzi di tariffa di tutti i tipi di sale alimentare.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1979
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 287

(7635)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1979.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina nella perequazione automatica delle pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e l'istituzione dell'albo professionale e del fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1976;

Considerato che l'indice del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1975 e giugno 1976 e i mesi di luglio 1976 e giugno 1977, è aumentato nella misura del 19,28 per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 7143 del 7 aprile 1978 dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate del 19,28 per cento del loro ammontare.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

(7646)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 28 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	817,95	817,95	817,90	817,95	818 —	817,90	818,05	817,95	817,95	817,95
Dollaro canadese	700,60	700,60	701 —	700,60	700,95	700,55	701 —	700,60	700,60	700,60
Marco germanico	446,78	446,78	446,50	446,78	446,90	446,75	446,85	446,78	446,78	446,78
Fiorino olandese	407,07	407,07	407 —	407,07	407,20	407,05	407,12	407,07	407,07	407,07
Franco belga	27,876	27,876	27,87	27,876	27,88	27,85	27,885	27,876	27,876	27,87
Franco francese	191,51	191,51	191,40	191,51	191,55	191,50	191,46	191,51	191,51	191,51
Lira sterlina	1837,45	1837,45	1837,50	1837,45	1837,05	1837,40	1837,55	1837,45	1837,45	1837,45
Lira irlandese	1681,50	1681,50	1683 —	1681,50	1680,50	—	1681,50	1681,50	1681,50	—
Corona danese	155,12	155,12	155,10	155,12	155,10	155,10	155,16	155,12	155,12	155,12
Corona norvegese	162,36	162,36	162,30	162,36	162,35	162,35	162,37	162,36	162,36	162,36
Corona svedese	193,54	193,54	193,50	193,54	193,55	193,50	193,55	193,54	193,54	194,54
Franco svizzero	493,03	493,03	492,75	493,03	493,20	493 —	492,95	493,03	493,03	493,03
Scellino austriaco	61,087	61,087	61,16	61,087	61,10	61,05	61,13	61,087	61,087	61,08
Escudo portoghese	16,58	16,58	16,65	16,58	16,65	16,55	16,60	16,58	16,58	16,58
Peseta spagnola	12,38	12.38	12,38	12,38	12,40	12,35	12,385	12,38	12,38	12,38
Yen giapponese	3,709	3,709	3,72	3,709	3,709	3,65	3,71	3,709	3,709	3,70

Media dei titoli del 28 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,625
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,325
» 5,50% » » 1968-83	85,30
» 5,50% » » 1969-84	81,625
» 6% » » 1970-85	80,175
» 6% » » 1971-86	77,85
» 6% » » 1972-87	76,525
» 9% » » 1975-90	82,35
» 9% » » 1976-91	83,025
» 10% » » 1977-92	85,25
» 10% Cassa DD.PP. sez A Cr. C.P. 97	82,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,15
» » » » 1-1-1978/80	100,525
» » » » 1-3-1978/80	100,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1978/80	100,50
» » » » 1-8-1978/80	100,55
» » » » 1-10-1978/80	100,40
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,70
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	98,25
» » Pol. 9% 1-1-1980	99,275
» » » 10% 1-1-1981	97,075
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	87,10
» » Pol. 12% 1-1-1982	98,75
» » » 12% 1-4-1982	98,45
» » » 12% 1-10-1983	97,30
» » » 12% 1-1-1984	97,225
» » » 12% 1-10-1987	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	818 —
Dollaro canadese	700,80
Marco germanico	446,815
Fiorino olandese	407,095
Franco belga	27,88
Franco francese	191,485
Lira sterlina	1837,50
Lira irlandese	1681,50
Corona danese	155,14
Corona norvegese	162,365
Corona svedese	193,545
Franco svizzero	492,99
Scellino austriaco	61,108
Escudo portoghese	16,59
Peseta spagnola	12,382
Yen giapponese	3,709

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 29 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	818,05	818,05	818,10	818,05	818,10	818,03	817,95	818,05	818,05	818,05
Dollaro canadese . .	698,50	698,50	699 —	698,50	698,90	698,45	698,50	698,50	698,50	698,50
Marco germanico . . .	446,65	446,65	446,60	446,65	446,70	446,60	446,60	446,65	446,65	446,65
Fiorino olandese . . .	407,07	407,07	407,10	407,07	407,15	407,05	407,10	407,07	407,07	407,07
Franco belga . . .	27,835	27,835	27,84	27,835	27,85	27,80	27,836	27,835	27,835	27,83
Franco francese . .	191,52	191,52	191,35	191,52	191,50	191,50	191,52	191,52	191,52	191,52
Lira sterlina . . .	1839,95	1839,95	1840,25	1839,95	1839,35	1839,90	1839,70	1839,95	1839,95	1839,95
Lira irlandese . .	1678,50	1678,50	1681 —	1678,50	1679,15	—	1679,50	1678,50	1678,50	—
Corona danese . . .	154,98	154,98	155 —	154,98	155 —	154,95	154,94	154,98	154,98	154,98
Corona norvegese . . .	161,93	161,93	161,80	161,93	161,88	161,90	161,95	161,93	161,93	161,93
Corona svedese . .	193,59	193,59	193,60	193,59	193,60	193,55	193,57	193,59	193,59	193,59
Franco svizzero	492,45	492,45	492,50	492,45	492,60	492,40	492,495	492,45	492,45	492,45
Scellino austriaco . .	61,085	61,085	61,13	61,085	61,15	61,05	61,09	61,085	61,085	61,08
Escudo portoghese .	16,58	16,58	16,63	16,58	16,75	16,55	16,60	16,58	16,58	16,58
Peseta spagnola . . .	12,389	12,389	12,39	12,389	12,40	12,35	12,392	12,389	12,389	12,38
Yen giapponese	3,691	3,691	3,69	3,691	3,69	3,65	3,687	3,691	3,691	3,69

Media dei titoli del 29 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,75
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	88,325
» 5,50% » » 1968-83 . . .	85,30
» 5,50% » » 1969-84 . . .	81,625
» 6% » » 1970-85 . . .	80,175
» 6% » » 1971-86 . . .	77,85
» 6% » » 1972-87 . . .	76,40
» 9% » » 1975-90 . . .	82,35
» 9% » » 1976-91 . . .	83,025
» 10% » » 1977-92 . . .	85,225
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	82,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . .	100,10
» » » » 1- 1-1978/80 . .	100,525
» » » » 1- 3-1978/80 . .	100,55
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . .	100,475
» » » » 1- 8-1978/80 . .	100,575
» » » » 1-10-1978/80 . .	100,40
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss. . . .	99,675
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	98,25
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,275
» » » 10% 1- 1-1981	97,10
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,975
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,75
» » » 12% 1- 4-1982	98,45
» » » 12% 1-10-1983	97,30
» » » 12% 1- 1-1984	97,20
» » » 12% 1-10-1987	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	818 —
Dollaro canadese	698,50
Marco germanico	446,625
Fiorino olandese	407,085
Franco belga	27,835
Franco francese	191,52
Lira sterlina	1839,825
Lira irlandese	1679 —
Corona danese	154,96
Corona norvegese	161,94
Corona svedese	193,58
Franco svizzero	492,472
Scellino austriaco	61,087
Escudo portoghese	16,59
Peseta spagnola	12,39
Yen giapponese	3,689

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte, a fianco degli stessi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

Decreti ministeriali 1° agosto 1979:

Acarthane EC: Sipcam S.p.a., in Milano;
Kelthane AP: Sipcam S.p.a., in Milano;
Malertox G Amminico: Sivam S.p.a., in Milano.

(7599)

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi indicate:

Decreti ministeriali 1° agosto 1979:

Dodex: Consorzio agrario provinciale, in Ferrara;
Sadrin 2: Sariaf S.p.a., in Bologna.

(7600)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mascali

Con decreto 4 giugno 1979, n. 536, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale del torrente Vallonazzo in località Buonasera del comune di Mascali (Catania) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23 parte del mappale 182, frazionato in mappale 312 della superficie di mq 1940 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 agosto 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7628)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 271-AR »: Old Silver, rappresentata da Di Rocco Enrico, in Arezzo, via del Pantano, 14.

Provincia di Genova:

« 125-GE »: Buratti Giuseppe, in Camogli, via Garibaldi, 131.

Provincia di Vicenza:

« 458-VI »: Sarto Luciano & Gianello Giancarlo, in Creazzo, via Astichello, 11.

(7574)

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione del comune di Nembro nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 12 giugno 1979, n. 24191, il comune di Nembro (Bergamo), è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(7657)

Inclusione del comune di Mozzanica nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 12 giugno 1979, n. 24192, il comune di Mozzanica (Bergamo), è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(7658)

Inclusione del comune di Oggiona con S. Stefano nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 12 giugno 1979, n. 24193, il comune di Oggiona con S. Stefano (Varese), è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(7659)

Inclusione del comune di Mezzago nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 12 giugno 1979, n. 24190, il comune di Mezzago (Milano), è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(7660)

Inclusione del comune di Mazzano nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 12 giugno 1979, n. 24194, il comune di Mazzano (Brescia), è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(7661)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di due società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, rispettivamente, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Friul - Soc. coop. a r.l. », in Cividale del Friuli (Udine);
2) « Co.Ri.Na - Soc. coop. a r.l. », in Duino-Aurisina (Trieste).

(7662)

Proroga della gestione commissariale della Cantina sociale di Latisana - Soc. coop. a r.l. e sostituzione del commissario governativo.

Con deliberazione n. 2669 del 1° agosto 1979 la giunta regionale ha prorogato per un anno la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, della Cantina sociale di Latisana - Soc. coop. a r.l, costituita il 30 giugno 1929 per rogito del notaio Leonardi dott. Agostino di Latisana.

Con lo stesso atto è stato nominato commissario governativo per la durata di un anno, con i poteri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, in sostituzione del dott. Angelo Angeli, il dott. Saule Caporale, domiciliato in Udine, piazza Duomo n. 12.

(7601)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che detta nuove norme sul limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, fra gli altri, un concorso, per esami, a ventitre posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto;

Considerato che, di tali ventitre posti, ventidue sono stati già messi a concorso e ripartiti per contingenti fra la direzione generale, il compartimento di Cagliari e taluni compartimenti del centro-nord;

che nella predetta carriera di concetto sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto che occorre ricoprire il posto ancora disponibile da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con la quale è stato approvato lo statuto speciale per la predetta regione;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, che detta le norme di attuazione del menzionato statuto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione magistrale;

d) diplomi di qualifica per segretario d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, applicato ai servizi amministrativi e corrispondenti in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2000 (conformemente al fac-simile allegato al presente bando) possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, via dell'Archet n. 8 - 11100 Aosta, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre una buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato a 55 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Aosta e consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

La prova orale dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza, da parte dei candidati, della lingua francese. Per la prova di lingua la commissione aggiunge alla votazione un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di un punto e comunque non inferiore a punti 0.60, perchè la prova stessa sia superata.

La data ed il luogo in cui si svolgeranno le suddette prove scritte saranno comunicati ai candidati con almeno venti giorni di anticipo.

Comunque l'avviso concernente il diario ed il luogo delle cennate prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1979.

I candidati stessi dovranno presentarsi alle citate prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del coefficiente assegnato per la prova di lingua francese.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a dirigente superiore a da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado titolari di materie sulle quali verte il programma di esame e due funzionari della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione esaminatrice sarà aggregato un professore insegnante di lingua francese presso un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La nomina del posto messo a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti, in competente bollo, atti a comprovare l'eventuale appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi per lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè capi di famiglia numerosa;
12) feriti in combattimento;
13) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
14) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
16) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
17) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
18) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
19) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
20) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
21) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
23) coniugati con riguardo al numero dei figli;
24) invalidi e mutilati civili.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale verrà altresì dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore sarà invitato dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a prestare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile, su carta da bollo, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica del servizio continuativo ed incondizionato nello impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, militari o civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa essere di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare di data recente.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire, su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del predetto decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso. L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ultieriore, brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il vincitore che non assumerà servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnato, sarà considerato decaduto dalla nomina.

Lo stesso, giusta quanto disposto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non potrà essere trasferito in altra sede prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio. Al vincitore medesimo spetterà il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti il testo unico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 16.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova solo se avrà presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale il vincitore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

Il vincitore del concorso è nominato segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e sarà destinato a prestare servizio presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Art. 18.

All'impiegato proveniente da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 19.

Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato ed amministrativo;
2) principi di economia politica e scienza delle finanze;
3) nozioni di contabilità di Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre alle materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;
3) nozioni elementari di statistica;
4) lingua francese.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1979
Registro n. 11 *A.N.A.S., foglio n.* 302

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta - Via dell'Archet, 8 - AOSTA

. . l . . sottoscritt . . . . chiede di essere
(cognome e nome, a macchina o stampatello)
ammess . . . a partecipare al concorso regionale, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale di concetto della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) da destinare presso codesto compartimento.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere nat. . a . . . . il . . . . ;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);
e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . rilasciato dall'istituto . . . . di . . . . nell'anno scolastico . . . . . ;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . ,

g) di essere residente a . via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni e il seguente . ;

i) di non aver prestato servizio come impiegat. . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato);

l) di avere diritto all'elevazione del limite di età perchè .

Data, . . .

Firma .

Autentica della firma .

(7639)

Concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che detta nuove norme sul limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1978, n. 2137, con il quale, in attuazione dell'articolo 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, tra gli altri, un concorso, per esami, a quarantuno posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva;

Considerato che, di tali quarantuno posti, tredici sono stati messi a disposizione, ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

che, dei restanti ventotto posti, ventisette sono stati già messi a concorso e ripartiti per contingenti fra la direzione generale, il compartimento di Cagliari e taluni compartimenti del centro-nord;

che si è tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

che, nella predetta carriera esecutiva sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto che occorre ricoprire il posto ancora disponibile da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con la quale è stato approvato lo statuto speciale per la predetta regione;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, che detta le norme di attuazione del menzionato statuto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza di scuola media inferiore o corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica e la licenza del triennio preparatorio, o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2000 (conformemente al fac-simile allegato al presente bando) possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, via dell'Archet n. 8 - 11100 Aosta, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre una buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato a 55 anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Aosta e consteranno di una prova scritta, di una prova orale sulle materie appresso elencate e di una prova di dattilografia.

La prova orale dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza, da parte dei candidati, della lingua francese. Per la prova di lingua la commissione aggiunge alla votazione un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di un punto e comunque non inferiore a punti 0.60, perchè la prova stessa sia superata.

La data ed il luogo in cui si svolgerà la suddetta prova scritta saranno comunicati ai candidati con almeno venti giorni di anticipo.

Comunque l'avviso concernente il diario ed il luogo della cennata prova sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1979.

I candidati stessi dovranno presentarsi alla citata prova muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del voto ottenuto in quella orale e nella prova pratica, nonchè del coefficiente assegnato per la prova in lingua francese.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro funzionari della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione esaminatrice sarà aggregato un professore insegnante di lingua francese presso un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La nomina del posto messo a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti, in competente bollo, atti a comprovare l'eventuale appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;
13) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
14) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
16) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
17) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
18) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;
19) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
20) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
21) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
23) coniugati con riguardo al numero dei figli;
24) invalidi e mutilati civili.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale verrà altresì dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore sarà invitato dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile, su carta da bollo, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica del servizio continuativo ed incondizionato nello impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, militari o civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa essere di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre il vincitore a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare di data recente.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire, su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso. L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ultieriore, brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il vincitore che non assumerà servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati, sarà considerato decaduto dalla nomina.

Lo stesso, giusta quanto disposto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non potrà essere trasferito in altra sede prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio. Al vincitore medesimo spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 16.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova solo se avrà presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale il vincitore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

Il vincitore del concorso è nominato coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e sarà destinato a prestare servizio presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Art. 18.

All'impiegato proveniente da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel preesnte bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 19.

Programma d'esame

Prova scritta:

tema di cultura generale.

Prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento generale dell'amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni di aritmetica compresa la regola del tre composto;

4) elementi di storia d'Italia dalla Costituzione del Regno italico (1870) fino ad oggi;

5) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia;

6) nozioni sull'organizzazione di archivi di ufficio;

7) lingua francese.

Prova pratica di dattilografia.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1979
Registro n. 11 A.N.A.S., foglio n. 301

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta - Via dell'Archet, 8 - AOSTA

. . l . . sottoscritt . . . . . chiede di essere
(cognome e nome, a macchina o stampatello)
ammess. . . a partecipare al concorso regionale, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle Strade (A.N.A.S.) da destinare presso codesto compartimento.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere nat. . a . . . . il . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . rilasciato dall'istituto . . . . . . di . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . . .;

g) di essere residente a . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat. . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato);

l) di avere diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .

Data, . . .

Firma .

Autentica della firma . . . . . .

(7640)

Concorso pubblico, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che detta nuove norme sul limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 7, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 48, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, fra gli altri, un concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria;

Considerato che, di tali ventidue posti, venti sono stati già messi a concorso e ripartiti per contingenti fra la Direzione generale, il compartimento di Cagliari e taluni compartimenti del centro-nord;

che, nella predetta carriera ausiliaria, sono stati già accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

Ritenuto che occorre ricoprire i due posti ancora disponibili da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con la quale è stato approvato lo statuto speciale per la predetta regione;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, che detta le norme di attuazione del menzionato statuto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, integrato da una prova orale di lingua francese, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della licenza elementare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2000 (conformemente al fac-simile allegato al presente bando) possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, via dell'Archet n. 8 - 11100 Aosta, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le suddette domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune nelle cui liste elettorali, è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

m) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipedenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

n) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami;

o) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in generale.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 6.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipedenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti, in competente bollo, qui di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) copia fotostatica, debitamente autenticata, di eventuali patenti di guida automobilistica possedute;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichirazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con diploma di scuola media inferiore;

4) prospetto dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione alla qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

6) certificati, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali ed enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici, per esami, o per titoli ed esami;

7) attestazioni, rilasciate dai datori di lavoro, unitamente a copia autenticata del libretto di lavoro comprovanti eventuali servizi resi alle dipendenze di società o di privati.

Art. 5.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre una buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato a 55 anni ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua francese che avrà luogo in Aosta.

La valutazione dei titoli precederà la prova di lingua.

La sede e la data della prova stessa saranno comunicate ai candidti utilmente collocati nella graduatoria di merito con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione e da altri quattro membri, funzionari dell'A.N.A.S., con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione stessa sarà aggregato un professore insegnante di lingua francese presso un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica rispettivamente di consigliere o di segretario od equiparate.

Art. 12.

La commissione dispone di 6 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici, per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorso per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S. di cui al n. 4) del precedente art. 4, punti 0,050 per ogni 3 mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 2.

Il servizio può anche essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600;

5) servizi resi alle dipendenze di società o di privati che abbiano comunque attinenza con le mansioni di commesso o equiparate: punti 0,015 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi 2 fino ad un punteggio massimo di punti 0,500, il servizio può essere anche discontinuo.

Tali servizi dovranno essere comprovati da un'attestazione del datore di lavoro, nonché da copia autenticata del libretto di lavoro

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

6) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,900.

Per la prova di lingua francese la commissione aggiunge alla votazione un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di un punto e comunque non inferiore a punti 0,60 perchè la prova stessa sia superata.

Al termine di ogni seduta dedicata alla predetta prova la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nella prova di lingua.

Art. 13.

Gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè capi di famiglia numerosa;
13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
22) coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) invalidi e mutilati civili.

Art. 14.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattente e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 15.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore I - Via Monzambano, 10 - Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà fatto loro apposito invito, i documenti in bollo qui di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal primo dirigente la segreteria della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito leva (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultati dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni dell'impiego per il quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimendo dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che siano risultati idonei ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 18.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 15, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati commessi in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso il compartimento della viabilità di Aosta.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro assegnato, saranno considerati decaduti dalla nomina.

I vincitori, giusta quanto disposto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica. saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1979
Registro n. 11 *A.N.A.S., foglio n.* 303

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta - Via dell'Archet, 8 - AOSTA

.l . . sottoscritt . . . chiede di essere
(cognome e nome, a macchina o stampatello)
ammess. . . a partecipare al concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) da destinare presso codesto compartimento.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere nat . . a . . il . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . . .;

g) di essere residente a . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. da . . . . . . a . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare la amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami, o per titoli ed esami, presso (indicare data e amministrazione);

n) di aver lavorato alle dipendenze di (indicare le società o i privati) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . mesi . . . .;

o) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . . .;

p) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

q) di aver diritto alla elevazione dei limiti di età in quanto

Data, ...

Firma . . . .

Autentica della firma . . . . .

(7641)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica pediatrica . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(7663)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(2781/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2796/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2797/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(2783/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(2787/S)

OSPEDALE CIVILE « G. A. ALIVESI » DI ITTIRI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Ittiri (Sassari).

(2780/S)

OSPEDALI DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente pediatra cèntro spastici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(2782/S)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(2788/S)

OSPEDALE CIVILE DI GERACE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di laboratorio di analisi cliniche;
tre posti di aiuto e sei posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gerace (Reggio Calabria).

(2790/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(2779/S)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di accettazione sanitaria e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(2784/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto otorino;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di medicina;

due posti di assistente di emodialisi;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di ostetricia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di oculistica;

tre posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(2785/S)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia rianimazione;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(2815/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra aggregato alla divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorinolaringoiatra aggregato alla divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lentini (Siracusa).

(2816/S)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(2818/S)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente cardiologo addetto al servizio di diagnostica policardiografica con unità coronarica;

due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(2786/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione persona dell'ente in Ravenna.

(2678/S)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(2814/S)

Avviso di rettifica

Si comunica che il posto di primario di ortopedia e traumatologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, deve intendersi con rapporto di lavoro a tempo pieno.

(2820/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, **n. 5.**

Misure di salvaguardia del Pollino. Proroga della legge regionale 8 settembre 1977, n. 25.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale 8 settembre 1977, n. 25 recante: « Misure di salvaguardia del Pollino » è prorogato al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

I termini di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 settembre 1977, n. 25, sono prorogati di altri sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 25 maggio 1979

FERRARA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1979, **n. 6.**

Norme per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, i consigli di amministrazione dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici sono sciolti; le funzioni, i servizi e i beni già appartenenti a tali enti sono attribuiti ai comuni a decorrere dal primo settembre 1978.

Art. 2.

A decorrere dal primo settembre 1978 i presidenti in carica dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici o i commissari preposti a tali compiti assumono le funzioni di commissari liquidatori per il passaggio dei beni, del personale e dei servizi.

I commissari, in un periodo non superiore a tre mesi, compiono tutte le operazioni di trasferimento e svolgono inoltre le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurando la continuità dei servizi.

I commissari liquidatori provvedono alla ricognizione del personale dipendente, in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai comuni interessati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al comma precedente e già costituiti alla data del 31 dicembre 1977, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

Art. 3.

Il commissario provvede alla rilevazione della consistenza patrimoniale del patronato, alla descrizione ed alla catagolazione dei beni.

Al termine della procedura di trasferimento, il commissario liquidatore presenta una relazione sulle operazioni, di cui all'art. 2, al consiglio comunale competente e ne dà comunicazione alla giunta regionale, dichiarando formalmente chiuse le operazioni stesse.

Art. 4.

A decorrere dal primo settembre 1978 i presidenti in carica dei consigli di amministrazione dei consorzi dei patronati scolastici o i commissari preposti a tali compiti assumono le funzioni di commissari liquidatori per il passaggio dei beni, dei servizi e del personale.

I commissari restano in carica per tre mesi ed in tale periodo compiono le operazioni di trasferimento.

La ricognizione dei beni e dei servizi esercitati dal consorzio dei patronati scolastici viene effettuata dal commissario liquidatore con le modalità di cui agli articoli 2 e 3. Destinatari del trasferimento sono i comuni interessati e la relazione conclusiva dovrà essere presentata alla Regione ed ai consigli comunali dei comuni competenti.

I beni immobili già di proprietà dei consorzi dei patronati sono attribuiti al comune nel cui ambito territoriale sono ubicati.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 26 maggio 1979

FERRARA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1979, n. 7.

Adeguamento ed integrazione delle provvidenze concesse in favore degli hanseniani. Legge regionale 17 maggio 1976, n. 13.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità integrativa giornaliera di L. 2.500 prevista dal primo comma dell'art primo della legge regionale 17 maggio 1976, n. 13, in favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen è elevata, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, a L. 4.500.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 280.000.000 per l'anno 1978 si provvede per L. 180.000.000 con i fondi stanziati al cap. 4343101: « Sussidio integrativo a carico della Regione in favore degli infermi hanseniani e spese per ricoveri in istituti dei figli minori a carico » del bilancio di previsione 1978 e per L. 100.000.000 da prelevarsi mediante diminuzione del fondo iscritto al cap. 7001101 del predetto stato di previsione: « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione » e contemporaneo aumento del cap. 4343101 di uguale importo.

Per gli esercizi successivi e per gli importi di volta in volta previsti dalla legge di approvazione del bilancio si farà fronte mediante la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la imputazione ai corrispondenti capitoli.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 26 maggio 1979

FERRARA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1979, n. 8.

Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale. Inquadramento del personale dei centri soppressi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i centri di servizi culturali ed i centri di servizi sociali trasferiti alla regione Calabria con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 in attuazione dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Dalla stessa data cessano di avere efficacia le convenzioni tra la Regione e gli enti gestori dei centri (MCC, UNLA, ENAIP, CIF, EISS)

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale promuove le iniziative e gli atti necessari per la compilazione degli inventari dei beni mobili ed immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di servizi culturali ed i centri di servizi sociali ed acquisiti al patrimonio regionale.

Gli inventari devono essere distinti per sede ed elencare distintamente i beni mobili ed immobili riconducibili alle funzioni di cui all'art 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ovvero a quelle previste dall'art. 49 dello stesso decreto.

Art. 3.

La Regione, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delega, ai co-

muni sede dei disciolti centri di servizi sociali e centri di servizi culturali indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, l'esercizio delle funzioni, in materia di promozione educativa e culturale, necessarie per il conseguimento, attraverso la utilizzazione del personale e dei beni dei soppressi centri dei seguenti scopi:

promozione e svolgimento, d'intesa con la scuola e con gli organi collegiali di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, di iniziative volte a favorire l'uso del patrimonio culturale della Regione e la gestione sociale delle biblioteche, l'attività didattica dei docenti e la ricerca degli allievi;

organizzazione di cicli culturali per la sensibilizzazione della comunità regionale verso i più importanti problemi di ordine economico e sociale;

collaborazione tecnica con le istituzioni presenti nel territorio per favorire la realizzazione dei programmi e per la formazione di animatori volontari.

Ai comuni di cui al comma precedente saranno consegnati tutti i beni inventariati ai sensi del precedente art. 2. I beni riconducibili alle funzioni di cui all'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 verranno definitivamente acquisiti al patrimonio dei comuni destinatari, mentre gli altri beni saranno trasferiti in uso.

Nel caso di rifiuto da parte di alcuno dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, la delega ed il trasferimento di beni avranno luogo in favore di altri comuni singoli o associati individuati con deliberazione della giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare.

Art. 4.

I comuni destinatari della delega esercitano le funzioni delegate con la presente legge coordinandole con quelle previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed operando in base a programmi annuali o pluriennali redatti con metodo largamente partecipativo.

A tal fine i comuni delegati devono stabilire organici rapporti di consultazione e di collaborazione con gli altri comuni, singoli o associati, con le comunità montane, con i consigli scolastici distrettuali, con le organizzazioni sindacali e con le altre forze sociali organizzate operanti negli ambiti territoriali cui si riferiscono i programmi.

I comuni delegati devono preferibilmente associarsi con i comuni di cui al precedente comma ai fini della redazione e dell'attuazione di programmi organici interessanti aree territoriali ottimali.

I programmi deliberati dal consiglio del comune delegato, o dai consigli dei comuni associati, sono trasmessi entro il 30 novembre alla Regione - Assessorato alla pubblica istruzione.

L'attuazione può essere sospesa, con deliberazione motivata dalla giunta regionale, solo nel caso di accertato contrasto dei programmi con gli indirizzi della politica regionale del settore o con le direttive emanate in materia dal consiglio regionale.

Nel caso di cui al comma precedente la giunta regionale richiede ai comuni singoli o associati, previa fissazione di un termine, le modificazioni o le integrazioni che ritenga necessarie.

Nei confronti dei comuni che non adempiano o ritardino l'esercizio delle funzioni stabilite con il presente articolo, la Regione farà luogo all'intervento sostitutivo previsto dall'art. 13 della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.

Art. 5.

Per garantire il coordinamento delle funzioni delegate con la presente legge tra i diversi ambiti territoriali e con quelle direttamente svolte dalla Regione in materia di promozione educativa e culturale, è istituito un apposito servizio presso il dipartimento regionale dei servizi sociali.

Al servizio sono assegnate, con la procedura di cui al successivo art. 8, cinque unità appartenenti al personale dei disciolti centri, una delle quali abbia svolto le mansioni di dirigente e le altre quattro quelle di collaboratore presso i centri medesimi.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, determina le funzioni ed emana le direttive per l'attività del servizio istituito ai sensi del precedente primo comma.

Art. 6.

Il personale utilizzato presso i disciolti centri, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, che vi presta servizio, con rapporto continuativo ed a tempo pieno, da data anteriore all'entrata in vigore della suddetta legge, è immesso nel ruolo unico del personale della Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento ha luogo con le modalità stabilite dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, nelle qualifiche funzionali previste dalla stessa legge, sulla base delle qualifiche riconosciute dagli enti gestori convenzionati e secondo i criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Gli interessati devono presentare alla Regione domanda di inquadramento entro il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione nei termini della domanda è causa di decadenza senza necessità di apposita pronunzia.

Il numero dei posti del ruolo unico regionale, di cui all'art. 78 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 ed all'art. 3 della legge regionale 15 settembre 1978, n. 19, è aumentato di sessantuno unità.

La tabella *A* allegata alle citate leggi regionali n. 9 e n. 19 e concernente i contingenti numerici provvisori del personale è così modificata:

Livelli	Qualifiche	Contingenti
1° livello	Dirigente di settore	65
2° livello	Funzionario	186
3° livello	Collaboratore	477
4° livello	Assistente	452
5° livello	Agente tecnico	522
6° livello	Commesso	289
7° livello	Operaio	22
	Totale	2.013

Art. 7.

Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, tutto il personale inquadrato è destinato a prestare servizio, senza diritto ad alcuna indennità, presso i comuni cui sono state delegate le funzioni a norma dell'art. 3 della presente legge, in numero non superiore a quattro e non inferiori a tre unità per ciascun comune delegato.

La destinazione ai comuni è disposta con il provvedimento di inquadramento, assegnando al personale inquadrato quale sede di servizio quella del comune nel cui territorio aveva sede il centro di appartenenza, ovvero quella del comune cui, in via sostitutiva, sono state delegate le funzioni a norma dell'ultimo comma del precedente art. 3.

Per il rispetto del limite numerico di cui al primo comma del presente articolo, nell'assegnazione di sede a norma del comma che precede avranno precedenza i dipendenti con maggiore anzianità di servizio ed a parità di tale requisito, in via graduale, quelli con maggiore carico familiare o più anziani di età.

Per le unità in eccedenza l'assegnazione di sede ha luogo sulla base di apposita graduatoria predisposta con delibera della giunta regionale che tenga conto delle qualifiche possedute in relazione alle esigenze dei comuni delegati, dell'anzianità di servizio, del carico familiare, dell'età e delle eventuali preferenze espresse dagli interessati con la domanda di inquadramento.

Il personale presta la sua attività di servizio alle dipendenze funzionali del comune cui è assegnato e potrà essere utilizzato dal comune medesimo anche per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il trasferimento del personale inquadrato ai sensi della presente legge potrà essere disposto, con l'osservanza della procedura di cui all'art. 44 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, soltanto tra i comuni destinatari della delega e per l'esercizio delle funzioni delegate, osservato in ogni caso il limite numerico previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il personale di cui al precedente art. 6 che intenda essere assegnato al servizio di cui all'art. 5 della presente legge deve farne espressa richiesta nella domanda da presentare ai sensi del terzo comma del citato art. 6.

La giunta regionale forma una graduatoria tra i richiedenti tenuto conto dei requisiti e dei criteri indicati dall'art. 70 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

Il personale è assegnato al servizio di coordinamento osservando l'ordine della graduatoria e con il medesimo provvedimento con cui ne viene disposto l'inquadramento ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Art. 9.

In attesa della emanazione dei provvedimenti di inquadramento il personale dei disciolti centri continua a prestare servizio presso le sedi dei centri medesimi, cui risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge, godendo, a carico della Regione, del medesimo trattamento economico già praticato dagli enti gestori convenzionati.

Fino a quando non saranno formulati i programmi operativi ai sensi del precedente art. 4, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e d'intesa con i comuni sedi dei soppressi centri, adotta programmi provvisori da realizzare utilizzando i beni ed il personale già appartenenti ai disciolti centri.

Art. 10.

I fondi che annualmente la Regione destina agli interventi di cui alla presente legge devono essere ripartiti come segue:

a) in ragione del 70 per cento per lo svolgimento da parte dei comuni delle funzioni di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

b) in ragione del 30 per cento per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera *a*) viene ripartito fra i comuni di cui all'art. 3 della presente legge per far fronte alle spese di mantenimento dei beni trasferiti dalla Regione e per l'esercizio delle funzioni derivanti dall'applicazione dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Il restante 70 per cento è destinato a sostegno ed allo sviluppo del sistema bibliotecario nell'intera regione.

Tale riparto viene effettuato annualmente con delibera della giunta regionale previo parere delle commissioni consiliari competenti, e le somme attribuite ai comuni non sono sostitutive di quelle ordinariamente assegnate per analoghe finalità.

Art. 11.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La spesa annuale sarà determinata in ciascun esercizio finanziario ed, a partire dall'anno 1979, con la legge di approvazione del bilancio della Regione. La misura dei fondi di cui al primo comma del precedente art. 10 non potrà, comunque, essere superiore al 35 per cento della spesa globale sostenuta, nell'anno 1978, per il funzionamento dei centri soppressi.

Art. 12.

E' abrogato l'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

TABELLA *A*

COMUNI SEDE DEI CENTRI
DI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI

1) comune di Lamezia Terme - centro di servizi culturali;
2) comune di Paola - centro di servizi culturali;
3) comune di Gioia Tauro - centro di servizi culturali;
4) comune di Villa S. Giovanni - centro di servizi culturali;
5) comune di Crotone - centro di servizi culturali;
6) comune di Montalto Uffugo - centro di servizi culturali;
7) comune di Corigliano - centro di servizi culturali;
8) comune di Chiaravalle C. - centro di servizi culturali;
9) comune di Bovalino - centro di servizi culturali;
10) comune di Taurianova - centro di servizi culturali;
11) comune di Vibo Valentia - centro di servizi culturali;
12) comune di Roggiano Gravina - centro di servizi culturali;
13) comune di Siderno - centro di servizi culturali;
14) comune di S. Giovanni in Fiore - centro di servizi culturali e servizi sociali;
15) comune di Serrastretta - centro di servizi sociali;
16) comune di Seminara - centro di servizi sociali;
17) comune di Castrovillari - centro di servizi sociali.

TABELLA *B*

Carriera e qualifiche di provenienza	Livello retributivo e funzionale dell'amministrazione regionale
(per memoria)	Dirigente di settore
Direttore del centro	Funzionario
Operatore sociale e culturale	Collaboratore
(per memoria)	Assistente
(per memoria)	Agente tecnico
(per memoria)	Commesso
(per memoria)	Operaio

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 26 maggio 1979

FERRARA

(6812)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792400)